

RM



Ami

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot.



GDAP-00: 1122-2011

PU-GDAP-1a 0-07/02/2011-0051122-2011

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE  
DEGLI STUDI PENITENZIARI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U. O. R.

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
DEL PERSONALE

10-5.02.2011  
St  
M

e,p.c. AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO

AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale".

§1 L'articolo 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010) ha previsto che "in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del



Ami

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

L'articolo 73 del decreto legge aveva dettato nuove e più stringenti disposizioni in materia di *part-time*, prevedendo, in particolare, il rigetto delle istanze in tutti i casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possa determinare, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dai singoli dipendenti, un pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione. Si è trattato di una profonda innovazione in quanto la normativa precedente non consentiva il rifiuto della richiesta del *part-time* ma solo il differimento del suo inizio fino a sei mesi e ciò nei casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro avesse determinato un grave pregiudizio all'attività dell'ufficio.

L'articolo 16 della legge, di conversione consente ora alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, alla luce dei più stringenti criteri previsti dal citato articolo 73, tutti i rapporti di lavoro trasformati in epoche precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008. Si tratta per questa Amministrazione degli atti adottati dalla Direzione generale scrivente prima del 25 giugno 2008.

Tale facoltà deve essere esercitata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore (24 novembre 2010) della citata legge 183/2010. Per suo opportuno esercizio, si porgono le seguenti considerazioni.

§2 La legge consente alle pubbliche amministrazioni di revocare i *part-time* in corso nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Tale richiamo assume un rilievo particolare in quanto l'Amministrazione, revocando i *part-time*, può incidere su aspetti di vita e anche su attività lavorative avviate da dipendenti in *part-time* su autorizzazione dell'Amministrazione.



Car

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Le richieste di revoca che gli uffici riterranno di proporre, nel rispetto delle primarie esigenze dell'Amministrazione, devono perciò essere analiticamente vagliate e motivate con riferimento al profilo professionale degli interessati nonché in relazione alla specifica posizione rivestita da ciascun dipendente attualmente in *part-time* nell'assetto organizzativo dell'ufficio.

L'esauritiva motivazione può dare evidenza del rispetto della buona fede contrattuale.

Pertanto non potranno essere unilateralmente revocati i rapporti di lavoro trasformati successivamente alla data del 25 giugno 2008, quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i part-time concessi unitamente alla pensione, nonché quelli relativi al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale per il quale la trasformazione a tempo pieno costituisce nuova assunzione.

§3 Nell'applicazione della disposizione potranno verificarsi tre ipotesi:

3.1 La prima ipotesi riguarda il caso in cui sia necessario procedere alla revoca dei part-time di tutto il personale della struttura che attualmente fruisce di tale tipologia di lavoro.

In tal caso, le SS.LL. vorranno presentare specifica e motivata richiesta a questa Direzione generale entro il 2 aprile 2011.

La richiesta sarà relativa a tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale in ogni struttura penitenziaria e dalla stessa dovrà risultare:

a) il profilo professionale dei dipendenti interessati quale individuato con P.D.G. 23 settembre 2010;

b) la struttura interna o i servizi di carattere generale ai quali essi sono addetti;

c) le ragioni organizzative che, in relazione ai profili professionali degli interessati ed alle attività a loro demandate nell'ufficio, determinano il rilevato pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. L'adeguata motivazione del provvedimento, impone che la motivazione sia completa e dettagliata, riferita ad



Chini

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

ogni singolo dipendente e senza uso di formule generiche (del tipo: gravi carenze di organico, gravi esigenze di servizio);

3.2 La seconda ipotesi riguarda il caso in cui le esigenze organizzative dell'ufficio non impongano la revoca di tutti i *part-time* ma di una sola parte di essi in relazione a tutti, o ad alcuni profili professionali, ovvero limitatamente ad uno o più attività dell'ufficio.

In tale ipotesi sarà necessario individuare quali *part-time* tra quelli in corso dovranno essere revocati, sulla base di criteri oggettivi, quali risultanti da una lettura comparata delle norme di legge e contrattuali che disciplinano la materia (articolo 1, comma 44, della legge 247/2007).

Verificandosi la circostanza, il personale interessato dovrà essere invitato a presentare, nel termine che sarà assegnato dalle SS.LL., una dichiarazione sostitutiva di notorietà corredata dell'eventuale documentazione sanitaria attestante la sua collocazione in una delle situazioni sotto indicate:

- a) l'assistenza di un familiare (coniuge o figlio o genitore: va specificato il cognome ed il nome della persona malata) affetto da patologia oncologica, allegando la relativa documentazione sanitaria concernente la certificazione rilasciata dalla ASL;
- b) l'assistenza di un familiare (coniuge o figlio o genitore: va specificato il cognome ed il nome della persona malata) convivente e con totale e permanente inabilità lavorativa e invalido al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- c) la convivenza con uno o più figli di età non superiore agli anni 13 (per ogni figlio vanno indicati il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita);
- d) la convivenza con un figlio (non rileva l'età) portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, allegando la certificazione rilasciata dalla specifica commissione medica. L'elenco che precede costituisce ordine di priorità.



Alm

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

A parità di condizioni sarà data priorità all'anzianità posseduta nell'attuale profilo professionale, quale risultante dagli atti dell'Amministrazione.

Si allega un *fac-simile* di dichiarazione sostitutiva che gli interessati useranno per documentare il possesso dei requisiti, ad esclusione di quelli di carattere sanitario che non possono essere attestati mediante autocertificazione.

Gli interessati dovranno essere resi edotti da codesti uffici che il mantenimento del *part-time* potrebbe dar luogo, per esigenze organizzative, ad una loro diversa collocazione nell'ambito dell'ufficio di appartenenza.

Quando l'ufficio ritenga possibile mantenere un limitato numero di *part-time*, la documentazione presentata dai dipendenti sarà trasmessa all'ufficio II di questa Direzione generale unitamente all'indicazione del numero dei *part-time* che si ritiene possibile concedere distinti per profilo professionale e fascia retributiva. La documentazione sarà avviata in plico raccomandato all'ufficio II entro e non oltre il 2 aprile 2011. Nell'inviare tale documentazione le SS.LL. dovranno indicare secondo i criteri evidenziati nel precedente paragrafo 1, le ragioni di carattere organizzativo che impongono la limitazione del numero dei *part-time* in atto ed il numero dei *part-time* che si ritiene compatibile con la prestazione del servizio cui è chiamato l'ufficio.

Laddove l'organizzazione dell'ufficio non consenta spostamenti di personale da uno ad altro settore dello stesso, la valutazione comparativa di cui al presente punto potrà essere effettuata tra quanti prestano servizio a *part-time* in ciascun settore; in questo caso, tuttavia, sarà necessario motivare adeguatamente le ragioni che impediscano una diversa valutazione, evidenziando, oltre a quanto più sopra indicato, le esigenze organizzative del settore in cui presta servizio il personale per il quale il *part-time* deve essere revocato che ostino al suo mantenimento.

3.3 Il terzo caso, infine, è quello in cui le esigenze organizzative dell'ufficio e la limitata riduzione della prestazione lavorativa scaturita dai *part-time* non determinino conseguenze negative sulla prestazione del servizio.

Codesti uffici vorranno comunicare il ricorrere della circostanza a questa Direzione generale, nel medesimo termine del 2 aprile 2011, specificando, ai fini delle



Ben

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

successive necessarie verifiche, i nominativi, il profilo professionale e la fascia retributiva del personale che così si manterrà in regime di *part-time*.

§4 Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa dai singoli uffici direttamente alla Direzione generale del personale e della formazione - ufficio II (per posta elettronica all'indirizzo: [dgpersonale.dap@giustizia.it](mailto:dgpersonale.dap@giustizia.it)), dopo aver acquisito il preventivo parere motivato dal provveditorato competente per territorio.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità della congrua motivazione delle Loro richieste, non sussistendo i tempi tecnici per approfondimenti istruttori e non potendo adottare questa Direzione generale atti di modifica unilaterale del rapporto di lavoro non idoneamente motivati. Le richieste non idoneamente motivate saranno pertanto rigettate.

Non saranno prese in considerazione, inoltre, le istanze, sia di trasformazione che di rientro dal *part-time*, prodotte prima di due mesi rispetto alla loro decorrenza e, comunque, non pervenute al suddetto ufficio II in tempo utile per una compiuta valutazione.

Si pregano le SS.LL. di diffondere con ogni consentita sollecitudine la presente nota in tutti gli uffici assicurando trasmissione all'ufficio II di questa Direzione generale.

Riccardo Turilli Vita

(scheda di dichiarazione)

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI PRECEDENZA UTILI AI FINI  
DEL PART TIME

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
in servizio presso \_\_\_\_\_ con il profilo professionale  
di \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze anche penali  
delle dichiarazioni mendaci alle pubbliche amministrazioni.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni:

1. di assistere il/la Sig./a \_\_\_\_\_ (coniuge/figlio/genitore<sup>1</sup>)  
affetto da patologia oncologica come da certificazione allegata<sup>2</sup>;
2. di assistere il/la Sig./a \_\_\_\_\_ (coniuge/figlio/genitore)  
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e invalido al 100%, con  
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti  
quotidiani della vita come da certificazione allegata<sup>3</sup>;
3. di convivere con il/la figlio/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e pertanto di età non  
superiore agli anni 13;
4. di convivere con il/la figlio/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e pertanto di età non  
superiore agli anni 13;
5. di convivere con il/la figlio/a \_\_\_\_\_ portatore di  
handicap \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92 come da  
certificazione allegata<sup>4</sup>.

Data e Firma

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Barrare la parte che non interessa.

<sup>2</sup> Copia della certificazione A.S.L.

<sup>3</sup> Copia del verbale di invalidità e stato di famiglia da cui risulti la convivenza.

<sup>4</sup> Copia del verbale della competente commissione medica da cui risulti l'handicap.